



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 29 del mese di Agosto dell'anno 2016
alle ore 21,00

in seconda convocazione

si è riunita presso la Sede Sociale
in via Antonio Marro 2 Reggio nell'Emilia
l'Assemblea Straordinaria

dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **COOPERATORI UNIPOL**
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :



1 Adozione del Nuovo Statuto Sociale

All'orario stabilito sono presenti :

Il Presidente pro tempore Iotti Valentino,
i due vice Presidenti Giaroli Marco, Zecchini Marzio,
i consiglieri:

Bianchini Bruno, Iotti Eugenio, Lusuardi Marco , Maccari Claudio, Motti Davide, Motti Vasco, Poluzzi Vittorio, Redeghieri Livio, Terzi Enea, Bonetti Leonida, Folloni Luciano, Lasagni Vanni Bonini Fabio ,Ganassi Stefano,
ed un numero di soci che rappresentano la legalità dell'Assemblea.

Prende la parola il Presidente che constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita e chiama a fungere da Segretario Il Socio Sig. Lusuardi Marco Successivamente il Presidente , nella sua relazione informa i presenti sulla necessità di adeguare lo Statuto Sociale alle molteplici variazioni che sono avvenute nella Associazione negli ultimi anni.

Dopo approfondite discussioni, le variazioni proposte sono approvate dall'unanimità dell'Assemblea, e viene redatto lo Statuto allegato :

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)

Vengono evidenziati in grassetto i contenuti irrinunciabili in applicazione della legge , della normativa del CONI e della FCI. Vengono evidenziati in corsivo i contenuti utili al riconoscimento del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale introdotti con le modifiche statutarie del xx Agosto 2016.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita in REGGIO EMILIA , in Via Antonio Marro nr.2 , una associazione denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica COOPERATORI".

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive, culturali, umanitarie. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo e della cultura attraverso:

- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
- la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 28 del mese di Agosto dell'anno 2013



All'ordine stabilito sono presenti:
Il Presidente pro tempore Totò Valentini,
I due vice Presidenti Gianni Marco, Luciano Luciani,
I consiglieri:
Bianchini Bruno, Totò Eugenio, Lusvardi Marco, Nocerri Cinzia, Motti Davide, Motti
Vasco, Polizzi Vittorio, Redeghini Livio, Totò Luca, Tognoli Luciana, Polizzi Luciano,
Lusvardi Gianni, Totò Paolo, Nocerri Stefano,
ed un numero di soci che rappresentano la legalità dell'Associazione.
Prende la parola il Presidente che consiglia e fa constatare che la riunione è
validamente costituita e chiama a raccolta da segnalare il socio Sig. Lusvardi Marco
succeduto al Presidente, nella sua relazione informo i presenti sulla necessità
di adeguare lo Statuto Sociale alle molteplici variazioni che sono avvenute nella
Associazione negli ultimi anni.
Dopo approfondite discussioni, la votazione proposta sono approvate dall'unanimità
dell'Associazione, e viene scelta la seguente proposta:

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

(conforme alle modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n. 75, convertito con modificazioni
nella legge 22 maggio 2004, n. 128)
Vengono approvati i contenuti in unidatelli in applicazione della legge
della normativa del CONI e della FCI. Per ogni modifica in corso i contenuti utili al
riconoscimento del Registro Regionale della FCI, sono di competenza sociale approvati con la
motivazione stabilita dal D.L. 22 marzo 2004, n. 75.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita in REGGIO EMILIA, in Via Antonio Moro n.2, una associazione

denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica COOPERATORI".

Questa associazione ha sede in Regio Emilia, il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune,
determina gli statuti degli associati, non preclude la modifica statutaria. L'Associazione è
fatta a costituzione formale durante l'adempimento di sede agli atti gestori di

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività
associativa devono essere reinvestiti in attività sportive, culturali, umanitarie.
L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo e della cultura
ciclistica.

a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche
dilettantistiche agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme
dell'Organismo degli Organi Federali competenti.
b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione
alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti
specifici;

- c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
d) l'organizzazione di iniziative culturali e di svago a favore dei soci e delle famiglie.

Essa esercita con lealtà la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva culturale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva culturale da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

Per quanto concerne l'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e ai quali aderisce e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti degli Enti di Affiliazione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per quanto riguarda l'attività culturale dovrà conformarsi alle indicazioni degli Organi preposti.

e) Eventuali avanzi di gestione di ogni esercizio devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative sia sportive e culturali svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sociale, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e degli Organi ai quali aderisce. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della

maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio da diritto a : frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A). dimissione volontaria;
- B). morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C). radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D). scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

In caso di richiesta da parte del Socio fatta con raccomandata RR al Presidente, il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente;

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea *ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta e motivata al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.*

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei due Vice Presidenti, dando la precedenza al più anziano; o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti in caso di contemporanea assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti.

Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo

delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. *Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.*

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa *un giorno* dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. *La deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. Nelle seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci, intervenuti o rappresentati per delega, ed approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.*

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero dispari di componenti, determinato, di volta in volta dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina le cariche Sociali così composte : Un Presidente, Due Vicepresidenti, Un Segretario, Un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente in carica. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla associazione, in regola

con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, **non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-Presidente anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) Nomina Cariche Sociali
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, con priorità per il più anziano, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali siano espressamente delegati. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimangono in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla

corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo 20 - IL TESORIERE

Il Tesoriere attende al Portafoglio e alle operazioni finanziarie.

Articolo 21 - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla **convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio**, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da :
entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti,
dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti,
entrate commerciali connesse all'attività istituzionale,
dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti,
dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI.

Articolo 25 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI e agli altri Enti ai quali l'Associazione è affiliata, con una copia del verbale.

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata e motivata da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. All'atto di scioglimento dell'associazione, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione sarà devoluto **a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analogo attività o a enti di mutuo soccorso, comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.**


Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.


Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 29 Agosto 2016.

Firmato
Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL - 6 SET. 2016 SERIE 3
N. 6223 CON € 200,00
Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni
Roberto Pini

Firmato
Pro Tempore Il Segretario





Art. 1 Si è costituita in Reggio Emilia una Società denominata:

"Polisportiva Cooperatori Reggio, E"

Art. 2 Gli scopi che si prefigge la Società sono:

- a) l'incremento dello sport in genere
- b) partecipare a gare e manifestazioni cicloturistiche

Art. 3 La durata della Società è indefinita.

Art. 4 La Società è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 5 I soci si distinguono in due categorie:

- 1° Soci ciclisti
- 2° Soci ciclisti turisti.


Art. 6 Tutti possono far parte della Società con semplice domanda di tesseramento al Cicloturismo.

Art. 7 Si cessa di far parte della Società:

- a) in seguito al non rinnovo della tessera annuale
- b) in seguito ad espulsione.

Art. 8 Possono essere espulsi coloro che violano il presente statuto e i regolamenti sociali, coloro che con atti o parole si rendano indegni di appartenere alla Società, che ne offendano il buon nome e si mettano in contrasto con le finalità della stessa.

Art. 9 Ogni socio deve versare la somma di L1000 con diritto alla Sportass e L 500 senza Sportass. Deve i





inoltre versare mensilmente la somma di L 100.

- Art. 10 Il capitale sociale sarà posto ad impiego fruttifero e come meglio crederà opportuno il Consiglio Direttivo nell'interesse della Società. Il cassiere non potrà ritirare dal fondo sociale alcuna somma senza una deliberazione del consiglio o l'autorizzazione del Presidente.
- Art. 11 Il patrimonio sociale è consacrato unicamente ed esclusivamente dalla Società alle finalità per le quali essa è sorta.
- Art. 12 L'anno sociale avrà inizio col 1° gennaio di ciascun anno. Nel primo trimestre verrà convocata dal Presidente l'assemblea generale ordinaria dei soci, alla quale dovrà essere sottoposto il bilancio ed il resoconto morale ed economico della Società.
- Art. 13 L'assemblea, udite le relazioni dei sindaci, può discutere i conti ed approvarli seduta stante, ovvero rinviare la discussione in altra assemblea che dovrà tenersi non più tardi di otto giorni.
- Art. 14 L'assemblea, legalmente costituita, vincola con le sue decisioni anche i soci non presenti.
- Art. 15 Le votazioni si faranno per alzata o per seduta o per appello nominale. La votazione sarà segreta quando si tratti di persona o di oggetto pel quale il





Presidente o i cinque soci chiedano lo scrutinio segreto.

Art. 16 Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide quando prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti e saranno fedelmente trascritte nel verbale di ciascuna adunanza, e per validità sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Le convocazioni delle assemblee ordinarie saranno fatte per mezzo di inviti personali a tutti i soci inviati almeno 3 giorni prima della data fissata per le assemblee.

Art. 18 La Società è rappresentata ed amministrata da un C.D. composto di un Presidente, un vice-Presidente Cinque Consiglieri, un Segretario, un Cassiere.

Art. 19 Il Consiglio D. viene nominato dall'assemblea generale dei soci a schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 20 Quando due o più soci ottenessero lo stesso numero di voti si determinerà la loro anzianità mediante estrazione a sorte.

Art. 21 Il Consiglio dura in carica un anno, i membri di esso saranno rieleggibili.

Art. 22 Le sedute del Consiglio avranno luogo in via normale una volta al mese. Saranno anche straordinarie

Podestà





mente convocate quando il Presidente lo crederà opportuno o quando due ~~presidenti~~ consiglieri ne faranno richiesta.

Art. 23 Il Presidente è il capo rappresentante la Società per qualunque evenienza e cioè in giudizio e fuori convoca e presiede le assemblee e il Consiglio Direttivo, firma i mandati, ha il controllo, la sorveglianza di tutti gli atti ed incartamenti sociali, ha il disbrigo di tutti i compiti datigli dalla carica.

Art. 24 Il Vice-Presidente Sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente nella sua funzione.

Art. 25 Il Segretario redige i verbali delle sedute e delle assemblee e li firma unitamente al Presidente.

Tiene l'archivio e l'elenco dei soci, col Presidente disbriga la corrispondenza e tiene la contabilità della Società.

Art. 26 I Consiglieri cooperano col Presidente e col Segretario alla esplicazione degli atti e fatti sociali.

Art. 27 Il Cassiere dovrà curare a mezzo libro cassa tutte le entrate ed uscite conservando presso di sé le pezze giustificative.

Be... Cerato



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 10 GEN. 2019 SERIE 3
N. 159 CON € 200,00



Visto: si approva
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA F.C.I.
(R. Magnoli)



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni
Roberta Pini